Prot. n. 111 del 31/10/2026

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PFC-S NEL QUADRO DEFINITO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/907 DEL 14 MARZO 2019 E SS.MM.II. ALLEGATO 2

VISTO l'art. 2 del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e ss.mm.ii., che stabilisce i contenuti della Prova formativa comune (PFC) e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla PFC che per superarla;

CONSIDERATO l'art. 8 del Regolamento 2019/907, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 della Commissione del 23 febbraio 2023 *«ai maestri di sci che hanno positivamente superato la citata PFC o che godono dei diritti acquisiti ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delegato 2019/907, è rilasciato un certificato di competenza, attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, rilasciato da un organo competente in uno Stato membro»;*

TENUTO CONTO che come evidenziato nell'Allegato I del Regolamento in oggetto, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 del 23 febbraio 2024 in Italia, sono tra gli altri indicati quali organi competenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ai sensi del considerando (8) «*hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di «Maestro di Sci» e possono delegarla agli altri enti italiani elencati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907»*

TENUTO CONTO che la prova di formazione comune è una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. In conformità all'articolo 49 ter, paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE, il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro;

TENUTO CONTO che ai sensi del punto 2.1.3 dell'allegato II del Regolamento 2019/907 «*La prova di sicurezza è organizzata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la formazione dei maestri di sci nel rispettivo territorio dello Stato membro nel quale si svolge la prova di sicurezza, a seguito di un accordo con una commissione tecnica costituita a tal fine. La commissione tecnica è composta da cittadini qualificati di un qualsiasi Stato membro e rappresenta almeno tre Stati membri. Tali cittadini sono designati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente sulla base delle lorocompetenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, comunica le date della prova di*

sicurezza alla Commissione e agli altri Stati membri o organi competenti con almeno due mesi di anticipo»

TENUTO CONTO che ai sensi del punto 2.1.4. dell'allegato II del Regolamento 2019/907 *"Le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova di sicurezza. L'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova di sicurezza è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Solo i cittadini che hanno superato la prova di sicurezza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova di sicurezza. Tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso. dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o organo competente possono delegare questo potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati»;*

TENUTO CONTO del documento elaborato dal Gruppo dei Coordinatori per la Direttiva2005/36/CE in data 24 giugno 2025, in questa sede totalmente richiamato, dal quale emerge che, ai fini dell'eleggibilità a componente della «**Commissione tecnica**», è necessario essere un cittadino **qualificato** di un Paese UE o assimilato(**1**), mentre sono eleggibili al ruolo anche coloro privi di attestazione di superamento della Prova formativa comune (oppure *eurosecurité*) o che non sono in possesso di specifiche certificazioni, fermo restando che la nomina deve avvenire sulla base della comprovata competenza e dell'esperienza professionale maturata.;

TENUTO CONTO del documento elaborato dal Gruppo dei Coordinatori per la Direttiva 2005/36/CE in data 24 giugno 2025, dal quale emerge che per l'ammissibilità alla nomina a membro della «**Commissione esaminatrice»** occorre possedere i seguenti requisiti: (a) essere un cittadino qualificato di un Paese UE o assimilato); (b) aver superato la prova formativa comune o "*l'eurosécurité*" prima dell'entrata in vigore del Regolamento;

CONSIDERATO il documento elaborato dal Gruppo dei Coordinatori per la Direttiva 2005/36/CE in data 24 giugno 2025 dal quale viene in rilievo che sia per la commissione tecnica che per la commissione esaminatrice del test di sicurezza vi è un obbligo di rappresentanza di almeno tre Stati membri all'interno della commissione;

ATTESO che ai sensi dell'art. 6 co. 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 i corsi di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi regionali e provinciali, nonchè degli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali;

CONSIDERATO che con D.D n. 6876 del 13/05/2025 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Calabria e Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi tecnico - didattico – culturali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci di cui per la qualifica di cui alla Legge 8 marzo 81/91 e ai Regolamenti delegati (Ue) n. 865/2023 n.907/2019;

CONSIDERATO che con D.D. n. 15338 del 30/10/2024 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Calabria e Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria per l'organizzazione e la realizzazione delle prove formative comuni e la nomina della commissione esaminatrice e della commissione tecnica preposte, nell'ambito del quando definito regolamento delegato (EU) 2019/907 del 14 marzo 2019;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 recante «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina»;

CONSIDERATO che il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria, **ha intenzione di effettuare la PFCS in data 27 e 28 Novembre 2026 in Aprica (So) 2026 e** qualora le condizioni di innevamento non consentano lo svolgimento della prova presso tale località, la stessa verrà trasferita ad Aprica (SO) e si svolgerà nelle medesime date.

ATTESO che è interesse del Collegio Regionale maestri di sci della Calabria di procedere alla nomina della commissione tecnica e della commissione esaminatrice;

CONSIDERATO che il consiglio direttivo del Collegio regionale della Calabria con delibera del
ha deciso di procedere ad un avviso finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse
per la formazione di un elenco per la nomina della commissione tecnica e della commissione esaminatrice per la prova formativa comune, test di sicurezza, così come definite ai punti 2.1.3 e 2.1.4 dell'alleato II del Regolamento delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 20109 e s.m.i;

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA CALABRIA

RENDE NOTO CHE

è indetta una indagine finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse per l'individuazione di una rosa di componenti, tra i quali verranno costituite la **Commissione tecnica** e la **Commissione esaminatrice** per la PFC-S secondo i criteri di cui punto 2.1.3. e 2.1.4. dell'allegato II del Regolamento 2019/907;

Art. 1

(Oggetto dell'attività)

Con il presente avviso il Collegio Regionale maestri sci della Calabria intende svolgere una indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei membri per la composizione delle seguenti commissioni da impiegare per la per la prova formativa comune, test di sicurezza:

(a) Commissione tecnica;
(b) Commissione esaminatrice;

Art. 2

(Prerequisiti)

1. Per presentare la domanda di partecipazione al presento avviso, alla data di presentazione della domanda, i candidati devono essere in possesso dei seguenti prerequisiti:

   (a) **Requisiti comuni ad entrambe le commissioni**:
   i. essere cittadini italiani o di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea compresi i cittadini EFTA/SEE o di Paesi terzi che beneficiano di pari trattamento (es. residenti di lungo periodo, lavoratori stagionali;dei diritti civili e politici;
   ii. godere dei diritti civili e politici;
   iii. Non aver riportato condanne penali che abbiano comportato l'applicazione della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione di maestro di sci e non essere destinatari di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi che prevedano l'applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
   iv. non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti;

v. non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa e non essere parte in procedimenti giudiziari nei confronti del Collegio Regionale maestri di sci della Calabria e di qualsiasi altro Collegio regionale e provinciale;
vi. essere in possesso di polizza assicurativa RCT per la propria attività professionale;

(b) Requisiti per l'eleggibilità a membro della commissione tecnica

i. Avere conseguito un titolo professionale elencato tra quelli elencati nell'allegato I del Regolamento delegato 2019/907, preferibilmente cittadini di un qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea;

ii. Possedere una consolidata esperienza e competenza professionale in tema di sicurezza in montagna e gestione e utilizzo di piste da sci da **attestare mediante presentazione di Curriculum vitae;**

(c) Requisiti per l'eleggibilità a membro della commissione esaminatrice:

i. Avere conseguito un titolo professionale elencato tra quelli elencati nell'allegato I del Regolamento delegato 2019/907, da attestare allegando copia del titolo professionale oppure attestazione di iscrizione in IMI;
ii. aver superato la prova formativa comune o l'*Eurosicuritè* prima dell'entrata in vigore del regolamento, da attestare allegando i certificati oppure attestazione IMI;

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 lett (a) e l'inesistenza di cause di esclusione dovranno essere attestati mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione formulata *ex* D.P.R. 445/00 resa da parte dal candidato sotto la propria personale responsabilità e ad ogni effetto di legge, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci. Detta dichiarazione dovrà essere allegata unitamente alla presentazione della candidatura.

MODELLO "A1" per la commissione tecnica e **MODELLO "A2"** per la commissione esaminatrice, allegati alla presente.

3. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lett. (b), punto i. dovrà essere attestato mediante allegazione del titolo professionale oppure includendo alla domanda il certificato ottenibile per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (**3**); mentre per il punto ii. dovrà essere incluso nell'istanza di adesione alla presente manifestazione apposito *Curriculum vitae* dal quale possa desumersi una consolidata esperienza e competenza professionale in tema di sicurezza in montagna, gestione dell'autosoccorso e valutazione dei pericoli e del manto nevoso. L'iscrizione all'albo delle Guide alpine è titolo preferenziale;

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lett. (c), punto i. dovrà essere attestato mediante allegazione del titolo professionale oppure includendo alla domanda il certificato ottenibile per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI); mentre per il punto ii. dovrà essere incluso, all'istanza di adesione alla presente manifestazione di interesse, idoneo certificato di superamento della PFC-S oppure *eurosècurité* conseguito prima dell'entrata in vigore del Regolamento 2019/907;

Art. 3

(Composizione delle commissioni)

1. Per la «**Commissione tecnica**»: all'esito della raccolta delle adesioni e verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2 della presente manifestazione di interesse il Collegio provvederà a nominare la commissione tecnica che avrà la seguente composizione:

(a) 1 Presidente nominato dal Collegio Regionale (senza diritto di voto) anche privo dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (b), punti i., ii;

(b) 1 segretario nominato dalla Regione Calabria individuato tra funzionario del Dipartimento competente, ex art. 7 della Convenzione n. 23099 del 05/11/2024 tra Regione Calabria e Collegio Regionale dei Maestri di sci della Calabria, (senza diritto di voto) anche privo dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (b), punti i., ii;

(c) Da n. **3 a 5 membri tecnici** (con diritto di voto) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (b), punti i, ii di cui due (2) provenienti da un Paese membro della UE (o assimilati) diversi dall'Italia;;

2. Per la «**Commissione esaminatrice**»: all'esito della raccolta delle adesioni e verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti di eleggibilità cui all'art. 2 della presente manifestazione di interesse il Collegio provvederà a nominare la commissione esaminatrice che avrà la seguente composizione:

(a) 1 Presidente nominato dal Collegio Regionale (senza diritto di voto) anche privo dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (c), punti i, ii, iii e iv.;

(b) 1 segretario nominato dal Collegio Regionale (senza diritto di voto) anche privo dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (c), punti i, ii, iii e iv.;

(c) Da n. **3 membri tecnici** (con diritto di voto) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (c), punti i, ii, di cui due (2) provenienti da un Paese membro della UE (o assimilati) diversi dall'Italia;

Art. 4

(Durata dell'incarico)

Le commissioni così costituite saranno valide per la sessione di PFC-S dell'anno 2026 salvo eventuale estensione di validità o sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;

Art. 5

(Luogo di svolgimento dell'incarico)

1. Per la **«Commissione esaminatrice»**: la prova formativa comune di sicurezza si svolgerà in Aprica (So) nei giorni 27 e 28 novembre 2026, insediamento della commissione il giorno 26 novembre 2026; Qualora le condizioni di innevamento non consentano lo svolgimento della prova presso tale località, la stessa verrà trasferita a Livigno (SO) e si svolgerà nelle medesime date.

2. Per la **«Commissione tecnica»**: l'impegno sarà circoscritto alle competenze ad essa attribuite in funzione del punto 2.1.3 dell'allegato II del Regolamento delegato 2019/907 e avverrà con modalità *on-line* in data da destinarsi.

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda esclusivamente sul modulo allegato alla presente "Modello A1" e "Modello A2" e entro e non oltre giorno **9 Novembre 2026** all'indirizzo PEC: collegiomaestriscicalabria@pec.it oppure a collegiomaestricalabria@gmail.com; Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini non saranno prese in considerazione.

2. Il candidato può presentare **domanda**, per entrambe le commissioni.

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Per la prestazione professionale oggetto del presente avviso, sarà conferito apposito incarico a cura del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria.

2. Per i commissari **di cittadinanza italiana**, il compenso sarà pari alla diaria giornaliera determinata dal C.D del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria.
   Sarà inoltre riconosciuto un rimborso spese di viaggio pari a € 0,35/km, calcolato dal luogo

3. di residenza al luogo di svolgimento della prestazione. Tale rimborso si intende comprensivo di ogni altro onere relativo al viaggio.

4. Per i commissari **provenienti da Paesi dell'Unione Europea**, il compenso e le spese relative a: viaggio, vitto e alloggio saranno **a carico dello Stato di appartenenza**.

Art. 8

(Trattamento dei dati)

I dati forniti dai candidati verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Art. 9

(Pubblicazione)

1. Copia del presente avviso sarà pubblicato sulla pagina "Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso" del sito web istituzionale del Collegio Calabria e sul sito internet istituzionale del Collegio Nazionale maestri di sci;

2. Copia del presente avviso sarà trasmesso attraverso il Collegio Nazionale maestri di sci a tutti i Collegi regionali e provinciali e agli enti competenti elencati all'allegato I del Regolamento delegato 2019/907;

IL PRESIDENTE
Collegio Regionale Maestri di Sci della Calabria
Dott.ssa Simona Piccitto